

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La holding società semplice: croce e delizia

di **Ennio Vial**

La **società semplice** presenta diversi profili di interesse. Per certo si tratta di un **veicolo leggero**. La stessa, infatti, **non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili**, la sua dichiarazione dei redditi non presenta particolari complessità, per la costituzione non sono richieste forme particolari, a meno che i beni che vengono conferiti non richiedano particolari formalità (ad esempio gli immobili).

I soci hanno un **ampio margine di scelta** nella regolazione dei propri rapporti ed il regime fiscale è quello tipico dei **privati**. Ad esempio, le **plusvalenze** derivati dalla cessione ultra quinquennale di fabbricati non risultano imponibili.

Le [risposte ad interpello n. 689 e 691/2021](#) hanno avuto modo di chiarire che, in questi casi, **non interviene tassazione in capo al socio** nemmeno in occasione della liquidazione della società.

La società semplice può essere un **interessante veicolo per detenere la liquidità** (c.d. *liquidity company*). In particolare, trova applicazione il **regime impositivo sostitutivo tipico dei privati**, ma l'imposta di bollo del 2 per mille è dovuta solo nella misura massima di 14 mila euro. In sostanza, la stessa **non è dovuta sui prodotti finanziari eccedenti i 7 milioni di euro**.

Un problema con cui ci si deve tuttavia confrontare, attiene alla **difficoltà di effettuare il conferimento di partecipazioni nella società semplice** con il regime dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

Ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto, la [risoluzione n. 43 del 04.04.2017](#) ritiene che il regime di realizzo controllato ex [articolo 177, comma 2, Tuir](#) **non possa trovare applicazione** se la conferitaria è una **società di persone**.

Si tratta di una tesi invero **non condivisibile** in quanto non in linea con il dato letterale della norma.

Ad ogni buon conto, quando volessimo ritenere **superata la questione, a prescindere dalla tesi dell'Agenzia**, nel caso della società semplice, **l'assenza della contabilità rende impossibile verificare l'incremento del patrimonio netto**.

Tale circostanza rende **l'applicazione del regime a realizzo controllato oltremodo incerta**.

L'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#) dispone che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti cod. civ. a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni **non sono soggetti all'imposta**.

Lo Studio del Notariato 17-2020/T sostiene che la norma in discorso trovi applicazione anche al caso della **società semplice**.

La questione viene messa in **discussione** dalla [risposta ad interpello n. 552/2021](#).

L'Agenzia, nel negare che l'esenzione possa essere applicata al caso di una *holding* in quanto, pur essendo la stessa detenuta al 100% da un unico socio, non controllava la società operativa, **forse**, implicitamente, **nega l'agevolazione alle quote di società semplici**.

Infine, la società semplice si caratterizza per un **regime impositivo dei dividendi percepiti da società di capitali particolarmente complesso**.

Infatti, **spirato un periodo transitorio relativo agli utili maturati fino al 2019 e deliberati entro il 2022**, troverà applicazione un **regime di *look through* che si differenzia rispetto alla classica trasparenza**.